

TI_GERICHTE 15.1997.00116 vom 12. Dezember 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.00116

FR: TI_GERICHTE 15.1997.00116 du 12 décembre 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1997.00116 del 12 dicembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Con la sottoscrizione degli atti di costituzione di pegno 24 maggio 1991 (doc. B), 12 maggio 1993 (doc. E) e 19 ottobre 1993 (doc. F) - di identico tenore per quanto riguarda le condizioni a retro degli stessi - _____ ha conferito alla banca la facoltà di “procedere in via di realizzazione del pegno o in via di esecuzione ordinaria” (cfr. punto 7 delle citate condizioni). Con siffatta pattuizione _____ ha espressamente rinunciato al beneficio dell’escussione reale, concedendo alla banca il diritto di opzione tra beneficium excussionis realis e beneficium excussionis personalis . Legittima nei suoi confronti è quindi stata la scelta operata dal _____ di procedere dapprima in via esecutiva ordinaria. In questo senso il ricorso di _____ va respinto.

E. 2.1

Di conseguenza il PE n. _____ dell'UEF di Locarno è annullato.

E. 2.2

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 2.3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 3.

Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza Il

presidente:

Il segretario:

E. 3

Diverso è invece il caso di _____. Pur essendo debitore solidale con gli altri tre per il credito concesso dalla banca, non risulta infatti che abbia rinunciato al beneficium excussionis realis , in particolare non risulta che abbia autorizzato la banca, mediante sottoscrizione delle surriferite condizioni doc. B, doc. E e doc. F o mediante altro patto equivalente, a procedere direttamente nei suoi confronti prima di realizzare il pegno. Ne consegue che il ricorso di _____ va accolto e il PE n. _____ emesso nei suoi confronti annullato.

E. 4

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 41 e 151 ss. LEF pronuncia: 1. Il ricorso 23 luglio 1997 _____, è respinto. 1.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 1.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 2. Il ricorso 23 luglio 1997 _____, è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.